



**CAMERA DI COMMERCIO  
DEL MOLISE**

**Oggetto: Società di capitali non operative – Iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 40 del D.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120**

### **IL CONSERVATORE**

VISTO l’articolo 2188 c.c. che prevede l’istituzione del Registro delle imprese;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e, in particolare, l’articolo 8 di istituzione del Registro delle Imprese;

VISTO il d.p.r. 7 dicembre 19958, n. 581 e s.m.i., recante “Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile”;

VISTO l’art. 40 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di tutte quelle imprese non più operative e introduce ex novo alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali;

RICHIAMATA la determina n. 8 del 29/04/2021 avente ad oggetto “procedimento di iscrizione dello scioglimento delle società di capitali e della cancellazione d’ufficio dal registro delle Imprese ai sensi dell’art. 40 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” con la quale questo Conservatore ha disciplinato il procedimento di iscrizione del provvedimento di accertamento d’ufficio delle cause di scioglimento e del provvedimento di cancellazione delle società che non hanno presentato entro il termine di sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, ovvero che non hanno trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati;

RICHIAMATA altresì la determina del Conservatore n. 19 del 09/06/2021 con la quale si è determinato lo scioglimento d’ufficio delle società indicate nell’allegato elenco, avendo accertato l’esistenza di una delle cause di cui al secondo comma dell’art. 40 sopra citato, e, in particolare, per aver constatato, all’esito dell’attività istruttoria condotta, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi unitamente alla permanenza del capitale sociale in lire;

CONSIDERATO che lo stato di scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese con la modalità automatizzata e massiva e che, entro otto giorni dall’iscrizione, ne è stata data notizia alle imprese coinvolte mediante comunicazione in data 11/06/2021 all’indirizzo posta

**IL CONSERVATORE**

(Dr. Antonio RUSSO)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i..*



elettronica certificata della società, ove esistente e attiva, nonché mediante affissione all'albo camerale on line per sessanta giorni dal 11/06/2021 al 10/08/2021;

PRESO ATTO delle dovute verifiche presso i pubblici registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni iscritti, come disposto dal comma 5 dell'art. 40 più volte citato, ed in particolare presso l'Agenzia delle Entrate per i beni immobili; sul Registro Aeronautico Nazionale tramite E.N.A.C, per messo di A.C.I. per il Pubblico Registro Automobilistico; presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia per l'Archivio Telematico centrale delle Unità da Diporto che per le evidenze iscritte nell'Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto; nonché il Registro delle Imprese per le partecipazioni in altre imprese iscritte; e preso atto in particolare della comunicazione ultima di cui al prot. 4503 del 28/03/2022 per l'accertamento delle Unità da Diporto;

ACCERTATO dunque che le società di cui all'allegato elenco non risultano proprietari o titolari di altri diritti reali dei beni;

RICORDATO che per consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenze S.U. 6072/2013, 6071/2013, 6070/2013) *Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato;*

VERIFICATA, altresì, l'eventuale cessazione della Partita IVA. come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 40, con la finalità di individuare le imprese con Partita IVA ancora aperta e segnalarle per gli adempimenti di competenza, all'Agenzia delle Entrate;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono pervenute per le società di cui all'elenco formali e motivate istanze di prosecuzione delle attività né le società interessate hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni e i depositi ai sensi di legge;

**d e t e r m i n a**

**IL CONSERVATORE**  
(Dr. Antonio RUSSO)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*



di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le società di cui all'elenco allegato, ai sensi dell'art. 40, commi 2 e ss. Del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

di pubblicare il presente provvedimento, unitamente all'elenco allegato, entro otto giorni dalla sua adozione, nell'albo camerale on line per quindici giorni.

**IL CONSERVATORE**

(Dr. Antonio RUSSO)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*

ELENCO SOCIETA' DI CAPITALI EX ART. 40 D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020  
 PROVINCE DI CAMPOBASSO ED ISERNIA  
 (OMESSO DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PER ALMENO CINQUE ANNI  
 CONSECUTIVI  
 E PERMANERE DELL'ISCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN LIRE)

PV	REA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
CB	57674	00050790708	SIDERURGICA MERIDIONALE STEFANA ANTONIO S.P.A.
CB	57528	00066330705	S.I.M.E.-SOCIETA' INDUSTRIALE MATERIALE PER L'EDILIZIA S.P.A.
CB	58515	00074580705	SOCIETA' COMMERCIALE AGRICOLA MOLISANA - S.C.A.M. - SOCIETA' PER AZIONI
CB	104210	00082420704	MOTOR SPORT MOLISE - S.P.A.
CB	59150	00087090700	MET MECCANICA ELETTRICA TERMOLESE S.P.A.
CB	59544	00090390709	GENGHINI SUD S.P.A.
CB	66122	00222310708	S.M.I. - SOCIETA' MOLISANA IMPIANTI S.P.A.
CB	69681	00462570706	ILMO - INDUSTRIA LATERIZI MOLISANA - SOCIETA' PER AZIONI
CB	81371	00815420708	NOVOFILM S.R.L.
CB	101786	00932710700	GENERAL STORE S.R.L.